

Allegato B

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA CONVENZIONE

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO "UMBERTO CALLIARI"

Articolo 1

Destinazione di utilizzo dell'impianto

1. Il presente disciplinare contiene le norme di utilizzo del campo di calcio nel centro sportivo comunale "Umberto Calliari" di Avio
2. L'utilizzo del campo di calcio è consentito per la pratica del calcio e delle attività ad essa correlate e in subordine, per la preparazione fisico atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e comunque tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto gestore.

Articolo 2

Accesso agli impianti

1. L'accesso all'impianto e l'utilizzo del medesimo sono consentiti ai tecnici accreditati presso la F.I.G.C. ed Enti di promozione sportiva, agli atleti appartenenti a gruppi, società ed enti sportivi ed extra sportivi, alle scuole o singole persone a cui sia stato concesso l'uso temporaneo dell'impianto, al corpo volontario dei V.V.F. e all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.
2. I minori sono ammessi solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore.
3. Gli studenti hanno libero accesso negli orari di lezione sotto il controllo del proprio insegnante.

Articolo 3

Tariffe d'uso

1. L'ingresso all'impianto è subordinato all'autorizzazione da parte soggetto gestore.
2. Per l'accesso all'impianto sono applicate le tariffe approvate da parte della Giunta Comunale.

Articolo 4

Aree di sosta per accompagnatori

1. Per motivi di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti è consentito ai genitori e agli accompagnatori degli atleti di poter sostare nelle aree di accoglienza predisposte all'esterno della recinzione e sulle tribune.

Articolo 5

Regole di utilizzo del campo di calcio

1. Le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva e sotto il controllo di un allenatore responsabile in caso di minori e atleti principianti; è vietato l'utilizzo ai singoli utenti o atleti.

2. Al termine dell'allenamento le attrezzature sono ricollocate al loro posto.

3. Qualsiasi danno al materiale utilizzato negli allenamenti deve essere segnalato al gestore dell'impianto e ove causato da un uso negligente da parte del fruitore, il diretto responsabile è tenuto al risarcimento dello stesso congiuntamente alla società sportiva o ente di appartenenza.

Articolo 6

Uso delle scarpe

1. Sul campo di calcio è consentito l'uso dell'impianto solo con calzature sportive idonee e prive di asperità che possano arrecare danno al campo di calcio, visto il materiale sintetico con il quale è realizzato. Le calzature devono essere pulite e prive di fango.

Articolo 7

Divieti – Obblighi

1. E' vietato a calciatori che utilizzano il campo di calcio durante allenamenti o partite ufficiali di attraversare la pista con scarpe munite di tacchetti in alluminio senza aver posizionato un apposito tappeto o materiale protettivo di collegamento tra il campo sportivo e gli spogliatoi, a protezione della pista di atletica.

2. Si fa obbligo alla società gestore degli impianti calcistici e degli spogliatoi attigui di posizionare con idonee calzature persone che provvedano al recupero dei palloni che escano dal terreno di gioco principale durante le partite.

3. L'utilizzo della pista è vietato in occasione di partite ufficiali di calcio.

Articolo 8

Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive (indumenti ed altri oggetti)

1. Il comune e il gestore dell'impianto non sono responsabili degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi né sono responsabili delle attrezzature e beni temporaneamente depositati nei locali adibiti a spogliatoi o all'interno dell'area della pista d'atletica, dai fruitori siano essi persone fisiche o società sportive.

Articolo 9

Divieto di circolazione di veicoli nel campo di atletica

1. Nella pista di atletica e sulle pedane è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse biciclette l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura (pattini a rotelle, roller, ski, roller, traino con pesi, ecc.) per la preparazione atletica. Fanno eccezione le motocarrozze usate per il trasporto dei disabili ed i veicoli di servizio dell'Amministrazione Comunale, necessari alla manutenzione della pista e del campo di calcio previa copertura di un tratto della pista con materiale idoneo a far transitare i suddetti mezzi. I mezzi di soccorso (ambulanze) devono sostare esclusivamente nella zona adiacente alla tribuna nei pressi della cabina elettrica; potranno accedere all'interno dell'impianto solo in caso di emergenza sanitaria.

2. Il Comune e la società che gestisce il campo di calcio potranno accedere al campo con i mezzi meccanici necessari alla manutenzione del terreno di gioco previa copertura di un tratto della pista con materiale idoneo a far transitare i su citati mezzi senza recare danno all'impianto.

Articolo 10

Divieti

1. I fruitori dell'impianto sportivo sono tenuti ad osservare tutti i divieti previsti dal presente disciplinare agli artt. 7 e 9.

Articolo 11

Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni

1. I fruitori del campo di calcio sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso di spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi, e quant'altro presente nell'impianto, in modo che venga mantenuta l'ottimale fruibilità degli stessi.

2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.

3. Gli utenti ammessi all'impianto svolgono l'attività sotto la propria responsabilità o dei rispettivi allenatori, istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dal gestore limitatamente agli orari, alle attività ed altre strutture d'uso concordate.

4. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori dell'impianto e le società, associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.

5. Il Comune e il gestore dell'impianto sportivo non sono responsabili di eventuali disagi dovuti a improvvise rotture della rete idrica (mancanza di acqua negli spogliatoi), mancanza di corrente elettrica, riscaldamento negli spogliatoi e nelle aree di competenza dell'impianto sportivo. Nessun rimborso o indennizzo potrà essere preteso dagli utenti.

Articolo 12

Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico tecnici e responsabili di gruppi

1. Sui tecnici, allenatori, istruttori e responsabili di gruppi inclusi quelli scolastici incombe l'obbligo di sorvegliare sull'osservanza dei divieti e delle altre disposizioni vigenti in materia d'uso dell'impianto sportivo (pista di atletica e campo di calcio con annessi locali di servizio), delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dello sport e dell'etica sportiva.

2. Il personale del comune e del gestore ha facoltà di controllare, in ogni momento, il rispetto delle presenti norme da parte delle società sportive e dei singoli atleti e utenti.

3. In presenza di manifesta trasgressione delle norme da parte di uno o più persone che utilizzano il campo, le stesse sono allontanate e non saranno più ammesse all'utilizzo per il tempo stabilito dall'Amministrazione comunale.

4. Sono fatte salve e qui richiamate le disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative che trovano applicazione per violazione delle norme che disciplinano l'utilizzo da parte di terzi del patrimonio comunale, fatto salvo che il fatto costituisca reato.

Articolo 13

Utilizzazione pubblicitaria dell'impianto

1. L'impianto può essere utilizzato per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta al comune e del rilascio da parte di quest'ultimo di idonea autorizzazione nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le modalità d'uso dell'impianto per le attività pubblicitarie.

Articolo 14

Sospensione dell'attività per manifestazioni e chiusura impianto

1. In caso di manifestazioni ed eventi all'interno dell'impianto il comune e il gestore provvedono a darne comunicazione preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso.
2. In tali occasioni gli allenamenti sono sospesi.
3. L'agibilità del campo viene valutata dal gestore e stabilita dal comune che ha la facoltà di chiudere l'impianto in caso di maltempo (forte pioggia, nebbia, nevicate, presenza di ghiaccio), lavori e manutenzioni, per cause di forza maggiore, per disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 15

Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale, dagli agenti della Polizia Locale e dal personale del gestore dell'impianto.

Articolo 16

Ulteriori disposizioni L.N.D. - F.I.G.C.

1. Per tutto quanto non regolamentato nel presente disciplinare si rimanda al regolamento L.N.D. – F.I.G.C.

Articolo 17

Contatti

Per informazioni e richieste rivolgersi a:

- Amministrazione Comunale tel --- Mail ---
- Gestore dell'impianto tel --- Mail ---